

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **150/1990** (ECLI:IT:COST:1990:150)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALTE**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **MENGONI**

Camera di Consiglio del **07/03/1990**; Decisione del **07/03/1990**

Deposito del **26/03/1990**; Pubblicazione in G. U. **04/04/1990**

Norme impugnate:

Massime: **15230 15231**

Atti decisi:

N. 150

## ORDINANZA 7-26 MARZO 1990

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 565, 570 e 572 del cod. civ. in relazione all'art. 586 dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 2 marzo 1976 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione delle Finanze dello Stato e Tarasio Luigi ed altro, iscritta al n. 540 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di petizione di eredità concernente una successione

apertasi ab intestato nel 1964, promosso dall'Amministrazione delle Finanze dello Stato contro due fratelli naturali della de cuius, il Tribunale di Torino, con ordinanza del 2 marzo 1976, pervenuta alla Corte l'8 novembre 1989, ha sollevato, per contrasto con gli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 565, 570 e 572 del codice civile, testo del 1942, in relazione all'art. 586, "in quanto escludono dalla reciproca successione i figli naturali della stessa persona, disponendo che l'eredità sia devoluta allo Stato".

Considerato che, nei termini in cui è censurata dal giudice a quo, l'esclusione dei fratelli naturali dalla successione è determinata esclusivamente dagli artt. 565 e 586, onde la questione di legittimità costituzionale degli artt. 570 e 572, che regolano rispettivamente la successione tra fratelli legittimi e la successione degli altri parenti collaterali entro il sesto grado, appare inammissibile per difetto di rilevanza, non avendo carattere di pregiudizialità rispetto alla definizione del giudizio principale;

che pure in relazione all'art. 565 la questione è inammissibile, tale norma essendo già stata dichiarata costituzionalmente illegittima da questa Corte con la sentenza 15 giugno 1979, n. 55, "nella parte in cui esclude dalla categoria dei chiamati alla successione legittima, in mancanza di altri successibili e prima dello Stato, i fratelli e le sorelle naturali riconosciuti o dichiarati";

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 565 del codice civile (testo del 1942), già dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua dalla sentenza n. 55 del 1979, sollevata dal Tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 570 e 572 del codice civile (testo del 1942), sollevata dal detto Tribunale con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*